

RATEIZZAZIONI

Con Delibera di Giunta 20/12/2013 N. X/1174, Regione Lombardia ha precisato le condizioni e le modalità per la rateizzazione del pagamento dei propri tributi. Sono previste due tipologie di rateizzazione:

Avvisi di accertamento:

Gli avvisi di accertamento possono essere pagati in forma rateale alle seguenti condizioni:

- Istanza presentata entro 60 gg dalla notifica
- ISEE non superiore a € 15.458 (persone fisiche) o reddito annuo non superiore a € 30.000 (persone giuridiche, con riferimento alla precedente annualità)
- Importo del singolo accertamento non inferiore a € 200,00
- Nessun contenzioso di tipo giurisdizionale in corso con l'amministrazione regionale e nessuna procedura concorsuale attiva (fallimento, concordato preventivo, etc.)

La durata della rateizzazione è commisurata all'entità del debito, sulla base della seguente tabella (valore singolo atto di accertamento):

- Da 200 a 500 euro – max 3 rate mensili
- Da 501 a 1.000 euro – max 6 rate mensili
- Da 1.001 a 3.000 euro – max 12 rate mensili
- Da 3.001 a 10.000 euro – max 24 rate mensili
- Oltre 3.000 euro – max 30 rate

Alle singole rate vengono applicati gli interessi di rateizzazione nella misura del 3%, maggiorato del tasso legale in vigore al momento della domanda (per il 2015, complessivamente, 4% su base annuale), rapportati alla durata della dilazione.

L'istanza può essere presentata con le seguenti modalità, utilizzando l'apposito modulo pubblicato nel Portale dei Tributi:

- "on line" tramite Portale dei Tributi, previa registrazione all'Area Personale
- agli sportelli delle Sedi Territoriali di Regione Lombardia
- tramite Posta all'indirizzo: Regione Lombardia – U.O. Tutela Entrate Regionali - Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano.

A seguire il contribuente, entro 30 gg dalla data di presentazione, riceve un provvedimento di accoglimento o diniego. In caso di accoglimento gli viene inviato il piano di rateizzazione con l'importo e la scadenza delle singole rate.

Il pagamento in forma rateale può essere effettuato esclusivamente presso gli studi di consulenza automobilistica autorizzati, che effettuano la riscossione tramite l'apposita funzionalità attivata in GTA (*Riscossioni – Piani di rateizzazione – Accesso con targa o N. piano – Dettaglio – Paga singola rata o Estingui il debito*).

In qualsiasi momento il contribuente può scegliere di estinguere il proprio debito, pagando il residuo ancora attivo (gli interessi già corrisposti non saranno restituiti).

In caso di omissione del pagamento anche di una sola rata, trascorsi 30 gg dalla scadenza, il diritto alla rateizzazione decade e Regione procede al recupero coattivo degli importi ancora dovuti.

Versamenti ordinari:

La tasse regionali dovute ogni anno possono essere pagate in forma rateale alle seguenti condizioni:

- Importo dovuto su base annuale non inferiore a € 1.000,00
- Comunicazione da parte del contribuente della scelta di pagare ratealmente inviata a Regione entro il termine ordinario di scadenza

Le rate hanno cadenza mensile e non possono superare il limite dell'esercizio finanziario in corso, quindi dell'anno solare in cui l'obbligazione si è costituita. Ad esempio, per un versamento di tassa automobilistica dovuto nel mese di settembre, il piano di rateizzazione dovrà concludersi necessariamente entro il mese di dicembre della stessa annualità, quindi le rate non potranno superare il numero di 3.

Gli interessi applicati sono pari all'1% maggiorato del tasso legale (nel 2015, complessivamente, 2% su base annuale), rapportati alla durata della dilazione.

A seguito del ricevimento della comunicazione, Regione invia all'interessato un piano di rateizzazione con le indicazioni relative ai nuovi termini per il pagamento.

Le modalità di versamento e di riscossione sono del tutto analoghe a quelle già descritte per la rateizzazione degli avvisi di accertamento.

E' opportuno, comunque, invitare i contribuenti interessati ad una valutazione dell'effettiva convenienza dell'agevolazione per i pagamenti ordinari, considerando l'entità degli importi dovuti per la regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso e anche la necessità, in caso di rateizzazione, di effettuare più pagamenti con applicazione ripetuta dei diritti di riscossione.